



**A.S.L. V.C.O.**

*Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020  
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

---

## **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

N. 112 del 24/02/2022

### **Oggetto:**

PROCEDURA COMPARATIVA PER CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE LIBERO – PROFESSIONALE EX ART. 7, C. 6 D. LGS. N. 165/2001 A UN MEDICO PER ATTIVITA' PRESSO SOC SERVIZIO SALUTE MENTALE TERRITORIALE - CONFERIMENTO INCARICO

DIRETTORE GENERALE - DOTT.SSA CHIARA SERPIERI  
(NOMINATO CON DGR N.11-3293 DEL 28/05/2021)

DIRETTORE SANITARIO - DOTT.SSA EMANUELA PASTORELLI

DIRETTORE AMMINISTRATIVO - AVV. CINZIA MELODA



**REGIONE  
PIEMONTE**

Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale, creato e conservato digitalmente secondo la normativa vigente



**A.S.L. V.C.O.**

*Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020  
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

---

## **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

Struttura proponente: GESTIONE PERSONALE E RELAZIONI SINDACALI

L'estensore dell'atto: Collecchia Stefania

Il Responsabile del procedimento: Bianco Roberto

Il Dirigente: Bianco Roberto

Il Responsabile Servizio Economico Finanziario: Succi Manuela

Il funzionario incaricato alla pubblicazione.



**A.S.L. V.C.O.**

Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020  
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

## IL DIRETTORE GENERALE

Nella data sopraindicata, su proposta istruttoria del Direttore SOC Gestione Personale e Relazioni Sindacali di seguito riportata, in conformità al Regolamento approvato con delibera n. 290 del 12/05/2017 e modificato con delibera n. 65 del 28/01/2020.

### **Premesso** che:

- presso la S.O.C. Servizio Salute Mentale Territoriale e la S.O.S.D. SPDC vi è grave carenza di medici psichiatri in relazione alle attività da prestare, aggravatasi ulteriormente a seguito della cessazione dall' 1/1/2022 di ben tre unità;
- per svolgere l'attività territoriale e ospedaliera ed espletare i turni presso i due Presidi Ospedalieri per le consulenze ai reparti e al DEA vi sono tre medici, di cui uno assente per gravidanza, compreso il Responsabile, presso la S.O.S.D. e otto medici, compreso il Direttore, presso la S.O.C., ove dall' 1/03/2022 cesseranno due ulteriori unità e dall' 1/05/2022 cesserà il Direttore.
- in data 8/08/2020 e in data 14/12/2021 sono stati espletati due pubblici concorsi per Dirigente Medico di Psichiatria, da cui tuttavia non è stato possibile assumere alcuna unità, a seguito di rinunce;
- è stata richiesta, senza successo, l'autorizzazione all'utilizzo di graduatorie concorsuali vigenti a tutte le Aziende Sanitarie della Regione Piemonte;
- con nota Prot. 73674 del 19/11/2021 la SOS Libera Professione – Ufficio convenzioni al fine di sopperire alla suddetta carenza, ha richiesto a tutte le Aziende Sanitarie del Piemonte, della Lombardia e della Valle D'Aosta la disponibilità a stipulare apposite convenzioni, affinché Dirigenti Medici di Psichiatria, dipendenti delle stesse, venissero ad espletare attività presso l'ASL VCO, senza tuttavia aver avuto alcuna disponibilità;
- per far fronte alla suddetta carenza di psichiatri, a seguito di apposita procedura posta in essere dalla S.O.C. Logistica e Sistemi Informatici, il servizio di assistenza medica di Psichiatria presso il Presidio Ospedaliero di Verbania è stato affidato a società esterna fino al 30.04.2022;

### **Dato atto che**

- con deliberazione n. 1031 del 28/12/2021 è stato indetto, sempre per fronteggiare la situazione sopra descritta e ricercare psichiatri per scongiurare l'ipotesi di interruzione di pubblico servizio, pubblico avviso, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico di collaborazione libero – professionale ex art. 7, c. 6 D. Lgs. n. 165/2001, e s.m.i., a due medici in possesso del diploma di specializzazione in Psichiatria (o in disciplina equipollente o affine), con un compenso onnicomprensivo lordo di Euro 57.000,00 ciascuno, per un periodo di sei mesi e con impegno orario massimo complessivo di circa 950 ore ciascuno, per lo svolgimento di prestazioni professionali presso la S.O.C. "Servizio Salute Mentale Territoriale" e presso la S.O.S.D. "SPDC", per la realizzazione di un progetto



Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale, creato e conservato digitalmente secondo la normativa vigente



volto a garantire la funzionalità delle suddette Strutture organizzative, compresa l'attività di consulenza specialistica presso i reparti e i DEA dei Presidi Ospedalieri di Verbania e Domodossola, nonché il necessario collegamento ospedale-territorio, attività che l'attuale e perdurante pandemia COVID 19 rende ancora più critiche e impellenti;

- il relativo avviso è stato pubblicato sul sito Internet Aziendale, con scadenza del termine di quindici giorni per la presentazione delle domande di partecipazione il 13/01/2022;
- entro il suddetto termine di scadenza è pervenuta una sola domanda di partecipazione, quella del Dott. Renato Francesco IACOPINO (n. 07/12/1954), in possesso del diploma di specializzazione in Psichiatria;
- è stato preliminarmente accertato che l'Azienda, per il progetto in questione non può far fronte con personale in servizio, in considerazione della grave carenza di personale medico in cui versano le Strutture;
- in data 15/02/2022 l'apposita commissione, individuata nella succitata deliberazione n.1031/2021, ha verificato la regolarità della domanda e il possesso dei requisiti di ammissione richiesti nell'avviso di selezione in capo all'aspirante, ritenendolo idoneo al conferimento dell'incarico libero – professionale in questione, senza effettuare il colloquio, come previsto nel "*Regolamento aziendale per il conferimento di contratti di lavoro autonomo*" approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 160 del 27/02/2020, come risulta dal verbale conservato agli atti del competente ufficio amministrativo di questa Azienda;
- il Dott. Renato Francesco IACOPINO risulta essere ex dipendente dell'ASL VCO, collocato a riposo d'ufficio per raggiunti limiti di età;

**Precisato che,** ai sensi di quanto disposto dalla D.G.R. Regione Piemonte n. 46-8909 del 6/05/2019 avente per oggetto "Aziende del Servizio Sanitario Regionale. Conferimento incarichi libero professionali a personale medico in quiescenza", le Aziende, al fine fronteggiare la grave carenza di medici specialisti e di garantire i livelli essenziali di assistenza, risultando oggettivamente impossibile disporre assunzioni con rapporto di lavoro subordinato o in subordine con i contratti di lavoro flessibile, possono valutare la possibilità di conferire, in via subordinata e residuale, incarichi individuali con rapporto di lavoro autonomo a medici collocati in quiescenza dopo il compimento del requisito di età per la pensione di vecchiaia, maturato della normativa in materia vigente, anche se ex dipendenti dell'Azienda precedente oppure che con la stessa Amministrazione conferente abbiano avuto rapporti di lavoro o impiego nei cinque anni precedenti a quello della cessazione dal servizio, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 25 della L. n. 724 del 23/12/1994. In questa fattispecie le ASR dovranno in ogni caso rispettare il limite massimo di permanenza in servizio previsto dall'art. 15 – nonies D.Lgs. 502/1992, e s.m.i., secondo il quale non può essere comunque superata, da parte del prestatore di lavoro, l'età anagrafica di 70 anni.

**Ritenuto** pertanto, sulla base di quanto sopra descritto e precisato, quale extrema ratio per fronteggiare la situazione di grave carenza di psichiatri e garantire i livelli essenziali di assistenza e scongiurare ipotesi di interruzione di



**A.S.L. V.C.O.**

Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020  
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

servizio, di conferire al Dott. Renato Francesco IACOPINO (n. 07/12/1954), medico specializzato e iscritto all'Albo dell'Ordine Professionale dei Medici Chirurghi, l'incarico di collaborazione libero – professionale ex art. 7, c. 6 D. Lgs. n. 165/2001, e s.m.i., per lo svolgimento di prestazioni professionali presso la S.O.C. "Servizio Salute Mentale Territoriale" e presso la S.O.S.D. SPDC volte a garantire il corretto svolgimento delle attività assistenziali nell'ambito del progetto sopra indicato, con un compenso onnicomprensivo lordo di Euro 57.000,00, per un periodo di sei mesi e con impegno orario massimo complessivo di circa 950 ore, secondo le modalità precisate nello schema di contratto allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, sotto la lettera A), in cui sono preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;

**Visti** l'art. 7, c. 6 D. Lgs. n. 165/2001, e s.m.i., il "*Regolamento aziendale per il conferimento di contratti di lavoro autonomo*" approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 160 del 27/02/2020 e la D.G.R. n. 46-8909 del 6/05/2019;

**Condivisa** la proposta come sopra formulata e ritenendo sussistere le condizioni per l'assunzione della presente delibera.

**Acquisiti** i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 3 del d.Lgs. 502/1992 e smi, come formulati nel frontespizio del presente atto

## **DELIBERA**

- 1) di dare atto che, relativamente al pubblico avviso, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico di collaborazione libero – professionale ex art. 7, c. 6 D. Lgs. n. 165/2001, e s.m.i., a due medici in possesso del diploma di specializzazione in Psichiatria (o in disciplina equipollente o affine), per lo svolgimento di prestazioni professionali presso la S.O.C. "Servizio Salute Mentale Territoriale" e presso la S.O.S.D. "SPDC", con un compenso onnicomprensivo lordo di Euro 57.000,00 ciascuno, per un periodo di sei mesi con impegno orario massimo complessivo di circa 950 ore ciascuno, per la realizzazione di un progetto volto a garantire la funzionalità delle suddette Strutture organizzative, compresa l'attività di consulenza specialistica presso i reparti e i DEA dei Presidi Ospedalieri di Verbania e Domodossola, nonché il necessario collegamento ospedale-territorio, attività che l'attuale e perdurante pandemia COVID 19 rende ancora più critiche e impellenti, indetto con deliberazione n. 1031 del 28/12/2021, è pervenuta una sola domanda di partecipazione, quella del Dott. Renato Francesco IACOPINO (n. 07/12/1954), in possesso del diploma di specializzazione in Psichiatria;
- 2) di dare atto che l'apposita commissione, riunitasi in data 15/02/2022, ha ritenuto il Dott. Renato Francesco IACOPINO idoneo al conferimento dell'incarico in questione, come da verbale conservato agli atti;



**A.S.L. V.C.O.**

Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020  
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

- 3) di conferire, sulla base di quanto in premessa precisato e rilevato, al Dott. Renato Francesco IACOPINO (n. 07/12/1954), medico specializzato e iscritto all'Albo dell'Ordine Professionale dei Medici Chirurghi, un incarico di collaborazione libero – professionale ex art. 7, c. 6 D. Lgs. n. 165/2001, e s.m.i., per lo svolgimento di prestazioni professionali presso la S.O.C. "Servizio Salute Mentale Territoriale" con un compenso onnicomprensivo lordo di Euro 57.000,00, per un periodo di sei mesi con impegno orario massimo complessivo di circa 950 ore, al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività assistenziali e per non incorrere nel pericolo di interruzione di pubblico servizio, in considerazione della grave carenza di personale medico psichiatra;
- 4) di precisare che nella deliberazione n. 1031 del 28/12/2021 è stato previsto che la spesa di Euro 57.000,00 derivante dal presente atto venga imputata sul conto 3.10.04.94, - Impegno 14 – Sub 72 - Conto Economico 2022;
- 5) di precisare che l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il rapporto instaurato a seguito dell'adozione del presente atto, qualora ne rilevasse la necessità o l'opportunità, con un termine di preavviso di trenta giorni;
- 6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, in considerazione dell'urgente necessità di acquisire la risorsa in questione.



## **CONTRATTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE LIBERO - PROFESSIONALE**

### **Premesso che:**

- con deliberazione n. 1031 del 28/12/2021 è stato indetto pubblico avviso, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico di collaborazione libero – professionale ex art. 7, c. 6 D. Lgs. n. 165/2001, e s.m.i., a due medici in possesso del diploma di specializzazione in Psichiatria (o in disciplina equipollente o affine), con un compenso onnicomprensivo lordo di Euro 57.000,00 ciascuno, per un periodo di sei mesi e con impegno orario massimo complessivo di circa 950 ore ciascuno, per lo svolgimento di prestazioni professionali presso la S.O.C. "Servizio Salute Mentale Territoriale" e presso la S.O.S.D. "SPDC", per la realizzazione di un progetto volto a garantire la funzionalità delle suddette Strutture organizzative, compresa l'attività di consulenza specialistica presso i reparti e i DEA dei Presidi Ospedalieri di Verbania e Domodossola, nonché il necessario collegamento ospedale-territorio, attività che l'attuale e perdurante pandemia COVID 19 rende ancora più critiche e impellenti;
- l'A.S.L. VCO, per le motivazioni esposte nell'atto deliberativo n. del , di approvazione del presente contratto, si trova nella necessità di fruire dell'attività professionale del Professionista tramite stipulazione di un contratto di lavoro autonomo ex art. 7, c. 6 D. Lgs. n. 165/2001, e s.m.i., concettualmente e normativamente inquadrabile nel contratto di prestazione d'opera intellettuale ex artt. 2222 e ss. codice civile;
- l'oggetto del presente contratto è costituito da prestazioni professionali proprie di una professione c. d. "protetta", ossia prestazioni che possono essere rese solo da soggetti iscritti in apposito "Albo o elenco";
- il professionista, in esito a valutazione, è risultato soggetto dotato di un livello culturale e di un'esperienza tali da porlo in una posizione paritaria (rispetto all'Azienda) nel rapporto economico qui disciplinato.

### **TUTTO CIO' PREMESSO**

### **TRA**

**Azienda Sanitaria Locale VCO** (di seguito denominata "A.S.L."), con sede legale a Omegna, in Via Mazzini n. 117, C. F. e P. I.V.A. n. 00634880033, nella persona del Direttore Generale, Dott.ssa Chiara SERPIERI, domiciliato per la carica presso la Sede Legale dell'A.S.L., rappresentato dal Direttore della S.O.C. Gestione Personale e Relazioni Sindacali, Dott.ssa Claudia SALA, nata a Premosello Chiovenda (NO) il 25/01/1962, all'uopo delegata

### **E**

**Dott. Renato Francesco IACOPINO** (di seguito denominato "Professionista"), nato a il e residente a , n. , Partita IVA n. codice fiscale



## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Art. 1 QUALIFICAZIONE DEL RAPPORTO**

Mediante la stipula del presente contratto, le parti intendono porre in essere un rapporto di lavoro autonomo di natura libero - professionale di prestazione d'opera ex artt. 2222 e ss. codice civile e assumono l'impegno di mantenere ferma tale volontà nella fase di esecuzione contrattuale, impegnandosi a non contravvenire a quanto previsto dai successivi artt. 3 e 6.

### **Art. 2 OGGETTO DEL RAPPORTO**

Oggetto del presente contratto sono prestazioni proprie della professione del soggetto iscritto all'Ordine Professionale dei Medici Chirurghi da rendersi a favore dell'A.S.L. per la realizzazione, presso la S.O.C. Servizio Salute Mentale Territoriale dell'ASL VCO mirato alla realizzazione di un progetto volto a garantire la funzionalità della suddetta S.O.C., compresa l'attività di consulenza specialistica presso i reparti e i DEA dei Presidi Ospedalieri di Verbania e Domodossola, nonché il necessario collegamento ospedale-territorio, attività che l'attuale e perdurante pandemia COVID 19 rende ancora più critiche e impellenti;

### **Art. 3 AUTONOMIA DEL PROFESSIONISTA**

Nell'espletamento delle prestazioni, di cui all'articolo precedente, il Professionista non è soggetto ad alcun vincolo di subordinazione, né professionale né organizzativa, da parte dell'A.S.L. Al proposito, si stabilisce inderogabilmente quanto segue:

- è esclusa l'instaurazione di un rapporto d'impiego di natura subordinata;
- la prestazione dovrà essere eseguita personalmente dal Professionista, che non potrà avvalersi di sostituti;
- il Professionista svolgerà l'attività in autonomia e l'A.S.L. si asterrà dal formulare richieste e/o prescrizioni attinenti alle concrete modalità di adempimento del contratto da parte del Professionista;
- l'A.S.L. potrà solo emanare direttive generali di tipo organizzativo e programmatico, finalizzate a coordinare l'attività libero - professionale del Professionista con la propria organizzazione interna. In ogni caso tali direttive saranno sempre riferite al solo risultato della prestazione, senza possibilità di incidere sull'autonoma determinazione del Professionista, sui modi e i tempi di esecuzione della prestazione;
- ragioni logistiche impongono che la prestazione venga resa presso le strutture aziendali dell'A.S.L. e compatibilmente con l'organizzazione interna di quest'ultima. A tal proposito, l'A.S.L. designa, quale soggetto incaricato di "gestire" tale coordinamento, il Dott. BEZZI Roberto, Responsabile S.O.C. Servizio Salute Mentale Territoriale, che fungerà da "Referente operativo", ossia responsabile della vigilanza sulla regolare esecuzione del presente contratto. Il Professionista non è tenuto ad alcun vincolo di orario; egli dovrà, comunque, stante le necessità del coordinamento funzionale di cui sopra, rendere la prestazione in tempi compatibili con l'organizzazione delle strutture



- aziendali;
- la presenza del Professionista presso le strutture dell'A.S.L. e il collegamento funzionale con operatori dipendenti di quest'ultima non integrano un "inserimento" del Professionista nella organizzazione dell'A.S.L.; ciò in quanto il Professionista espleta la propria prestazione con autonomia professionale e conseguente assunzione di responsabilità personale e diretta. Il collegamento funzionale con gli operatori dell'A.S.L. si configura, quindi, come condizione indispensabile per l'esecuzione del contratto da parte del Professionista, contratto che non può avere utile esecuzione ove il Professionista non coordini la propria attività con l'organizzazione dell'A.S.L.;
  - il Professionista dovrà sottoporsi agli accertamenti sanitari previsti dal D. Lgs. n. 81/2008. Un eventuale giudizio di non idoneità o di idoneità con limitazioni è condizione risolutiva del presente contratto.

#### **Art. 4 DURATA**

Il presente contratto ha validità e durata di sei mesi a decorrere dal            fino al             
E' fatta salva la facoltà di disdetta anticipata che ciascuna delle parti potrà dare all'altra mediante invio di comunicazione con Racc. A/R. in qualsiasi momento con un preavviso di trenta giorni.

Nell'ipotesi di interruzione del rapporto, le parti concordano che si applichi comunque l'art. 2237 codice civile e non l'art. 2227 codice civile, in relazione allo stato di raggiungimento dell'obiettivo, al momento dell'effettiva interruzione della prestazione.

#### **Art. 5 COMPENSO**

L'A.S.L. si impegna a corrispondere al Professionista per l'espletamento dell'attività oggetto del presente contratto un compenso massimo omnicomprendivo lordo di Euro 57.000,00 per il periodo previsto con impegno orario massimo complessivo di 950 ore circa.

Tale compenso si intende remunerativo sia della prestazione resa dal Professionista sia delle spese (generali e speciali) da quest'ultimo sostenute per rendere la prestazione.

Il pagamento del compenso verrà effettuato a seguito di presentazione da parte del Professionista agli uffici competenti, entro il 5 di ogni mese successivo a quello di riferimento (pena il ritardato pagamento dell'attività svolta), di regolare fattura elettronica relativa alle prestazioni effettuate correlata agli obiettivi mensili concordati con il "Referente operativo" individuato nel presente disciplinare, a seguito di verifica del corretto e puntuale espletamento delle prestazioni, mediante acquisizione di dichiarazione del responsabile della vigilanza sulla regolare esecuzione del contratto, attestante la valutazione positiva sull'attività effettivamente svolta.

#### **Art. 6 DISPOSIZIONI PARTICOLARI**

Per quanto non diversamente disposto dal presente disciplinare, vale la disciplina codicistica (artt. 2229 e ss. codice civile).



Il Professionista si impegna a comunicare immediatamente all'A.S.L. ogni comportamento del "Referente operativo" o di altri soggetti dell'A.S.L., che venga ad incidere, direttamente o indirettamente, sull'autonomia di cui all'art. 3.

Si richiama l'attenzione del Professionista sulla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. n. 81/2008, e s.m.i., e in materia di privacy, della quale il Professionista viene informato mediante consegna di apposita documentazione, che si impegna a rispettare e ad attuare.

Il Professionista è autorizzato a svolgere le operazioni di trattamento dei dati personali per il proprio ambito di competenza, secondo le indicazioni impartite dal titolare del trattamento, sulla base della normativa e del Regolamento sulla privacy vigente.

Il Professionista si impegna a mantenere la riservatezza sui dati e documenti dei quali abbia conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti dall'attività svolta per conto dell'A.S.L. VCO, in ottemperanza a quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/2003 e dal Regolamento U.E. 679/2016.

Il Professionista autorizza altresì l'A.S.L. a trattare ed a comunicare a terzi i propri dati personali per l'erogazione dei compensi e per ogni adempimento di legge connesso con il presente contratto (in particolare, quelli in tema di trasparenza), come da apposito modulo di cui viene consegnata copia.

Ai sensi della normativa succitata, l'A.S.L. VCO rende noto che i dati che verranno comunicati dal Professionista per la stipula del presente contratto saranno trattati, anche in forma elettronica, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali, e utilizzati esclusivamente al raggiungimento delle finalità istituzionali. Sono comunque riconosciute al Professionista le facoltà di cui all'art. 7 D. Lgs. n. 196/2003.

Il Professionista è tenuto nei confronti dell'A.S.L. alla scrupolosa osservanza sia del Codice di comportamento dei pubblici dipendenti (D.P.R. n. 62/2013) sia del Codice di comportamento dell'A.S.L. VCO adottato con deliberazione n. 162/2018 (di cui vengono consegnate copie). Qualora nel corso del rapporto professionale venisse accertata da parte dell'A.S.L. la violazione delle regole di condotta evidenziate nel codice di comportamento sopra richiamato, l'A.S.L. potrà procedere, mediante invio di comunicazione con Racc. A/R, alla risoluzione del rapporto di collaborazione instaurato, senza obbligo di preavviso.

Il Professionista inoltre deve ottemperare a quanto disposto dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione: in particolare, dichiara di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, con l'A.S.L., tale da pregiudicare il regolare svolgimento dell'incarico, e si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione di quanto dichiarato.

L'A.S.L. dà atto che tutti gli oneri assicurativi, compresi quelli per i rischi di infortunio sul lavoro, ivi inclusi anche quelli "in itinere", sono a carico del Professionista, il quale dovrà produrre preventivamente copia di assicurazione R.C. – colpa grave, nonché polizza personale infortuni/malattie professionali, in corso di validità, sollevando l'A.S.L. da ogni responsabilità in caso di infortunio imputabile all'esecuzione delle attività previste nel presente contratto. Egli utilizzerà propri beni strumentali (pc portatile, automezzo, cellulare, ecc.) di supporto allo svolgimento delle prestazioni professionali.

## **Art. 7 FORO COMPETENTE**

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente contratto,



sarà territorialmente competente, in via esclusiva, il Foro di Verbania.

**Art. 8**  
**BOLLO E REGISTRAZIONE**

Il presente contratto rientra nella previsione di cui all'art. 5, c. 2 D.P.R. n. 131/1986 e pertanto è soggetto a registrazione in caso d'uso (Tariffa – Parte II, art. 1, c. 1, lett. b) e, ove ricorra registrazione, con applicazione di imposta in misura fissa ex art. 40 D.P.R. n. 131/1986, con relativo onere a carico della parte interessata.

Il presente contratto è esente da bollo ai sensi del D.P.R. n. 642/1972.

Letto, confermato e sottoscritto.

Omegna,

**Dott. Renato Francesco IACOPINO**

**Su delega del Direttore Generale  
Il Direttore S.O.C.  
Gestione Personale e Relazioni Sindacali  
(Dott.ssa Claudia SALA)**